

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3715 del 05/10/2016
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 di SOCIETA' INDUSTRIA COMMERCIO LATTE ED AFFINI S.I.C.L.A. s.r.l. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CASEIFICIO - NELL'IMPIANTO SITO IN FAENZA (RA) - VIA VERDI, 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3829 del 05/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – SOCIETA' INDUSTRIA COMMERCIO LATTE ED AFFINI S.I.C.L.A. s.r.l. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CASEIFICIO - NELL'IMPIANTO SITO IN FAENZA (RA) - VIA VERDI, 27.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 19/07/2016 (pervenuta al protocollo Arpae in data 25/7/2016, pratica Arpae nr. 22686), dalla Società Industria Commercio Latte e Affini – S.I.C.L.A. s.r.l. (P.IVA 00072140395), avente sede legale e dell'impianto in Faenza (RA), via Verdi, 27, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamen-

te all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;

- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (SUAP Unione della Romagna Faentina) emerge che:

- l'istanza è relativa al rinnovo dell'autorizzazione (rilasciata dal Comune di Faenza, prot. n. 38210, del 12/10/2011) allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, derivanti dall'attività di caseificio (lavorazione, trasformazione, confezionamento del latte e dei suoi derivati);
- il legale rappresentante della società dichiara nell'istanza AUA che non sono state apportate modifiche quali-quantitative al processo produttivo e agli scarichi delle acque reflue e di non avere apportato modifiche sostanziali alla rete fognante;
- l'istanza risulta formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 19/07/2016, comunicazione del SUAP all'interessato datata 16/08/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013 (PG 9957, del 9/08/2016);
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 12206, del 3/10/2016) il parere favorevole, con prescrizioni, del SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA;
- in data 7/09/2016, nota PG 11143, pervengono dal SUAP integrazioni volontarie dell'istante, relative alla richiesta di autorizzare lo scarico delle acque reflue industriali con parametri in deroga rispetto a quanto stabilito dalla tabella 1, del regolamento comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica del Comune di Faenza. Parametri in deroga già autorizzati anche con la precedente autorizzazione del Comune di Faenza (prot. 38210, del 12/10/2011) rispetto alla quale chiede il rinnovo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della Società Industria Commercio Latte e Affini – S.I.C.L.A. s.r.l., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di caseificio, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società Industria Commercio Latte e Affini – S.I.C.L.A. s.r.l. (P.IVA 00072140395), avente sede legale e dell'impianto in Faenza (RA), via Verdi, 27, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede il SUAP dell'Unione della Romagna Faentina quale soggetto competente in materia ambientale.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è di **15 anni**, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che:
 - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE

- SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
 - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di caseificio (lavorazione, trasformazione, confezionamento del latte e dei suoi derivati) origina acque reflue classificate acque reflue industriali, che vengono accolte in pubblica fognatura mista, collegata all'impianto di depurazione Formellino, via S.Giovanni di Formellino, 2 – Faenza.

I reflui industriali sono costituiti da acque di lavorazione, lavaggio attrezzature e macchinari utilizzati nei vari processi di lavorazione del latte e dei suoi derivati.

Le acque reflue industriali, prima dello scarico in pubblica fognatura, vengono trattate in vasche di sedimentazione e separazione grassi.

L'insediamento ha una potenzialità pari a 3.000 mc/a.

Le planimetria della rete fognaria **Tav. Unica del 07/07/2016** allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), non oggetto della presente autorizzazione, unicamente gli scarichi derivanti dalla **lavorazione del latte e produzione latticini**.

2) Lo scarico identificato in planimetria con il **n. 1** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 del** Regolamento del Comune di Faenza per gli scarichi in rete fognaria pubblica ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

BOD5 <= 5.500 mg/l

COD <= 8.000 mg/l

SST <= 900 mg/l

Fosforo totale <= 100 mg/l

Oli e grassi animali e vegetali <= 250 mg/l

Tali valori tengono conto delle analisi eseguite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, in cui si evince che nel periodo 2012 -2016 la società ha scaricato le proprie acque reflue con valori abbondantemente inferiori alle deroghe concesse nella precedente autorizzazione allo scarico.

3) Le deroghe di cui al punto precedente, rilasciate per valori inferiori rispetto a quelle richieste dalla società, sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **3.000 mc/anno; 30 mc/g e 5 mc/ora**. **Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzatorio, la società deve presentare** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), al SUAP del Comune di Faenza, all'Arpae SAC e Arpae Servizio Territoriale, **una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico**.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

4) **Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attestino la conformità alla Tabella del regolamento di fognatura e depurazione del Comune di Faenza, tenuto conto delle deroghe di cui al punto 2).** I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e **presentati**, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), ad Arpae Servizio Territo-

riale e SAC ed al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, **ogni quattro anni, congiuntamente alla relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico (punto 3).**

I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: grassi e olii animali/vegetali, cloruri, escherichia coli.

- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **vasche di decantazione;**
 - **misuratore di portata** approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra possono essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice.
- 8) I materiali raccolti dai sistemi di trattamento devono essere smaltiti come rifiuti in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 smi, a tale scopo la società deve essere dotata di registro di carico e scarico vidimato, ove devono essere annotate tutte le asportazioni dei rifiuti di cui sopra. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 9) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti devono essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico, in adempimento a quanto disposto dal comma 3, dell'art. 101, del D.Lgs. 152/06 e succ. mod.;
- 10) I pozzetti ufficiali di prelievo, così come disposto al comma 3, dell'art. 101, del D.Lgs. 152/06 smi, devono essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non devono mai essere depositati materiali di alcun tipo.
- 11) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 12) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

- 13) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Arpae di Ravenna – Distretto di Faenza – Bassa Romagna, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), di guasti/malfunzionamenti agli impianti di trattamento dei reflui o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 14) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 15) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la piombatura. Annualmente entro il 31 gennaio, deve essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 16) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 17) La società deve stipulare con Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla società specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che deve avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della società, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 18) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere al SUAP dell'Unione della Romagna faentina la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.